

# Le procedure di Gestione della Crisi da Sovraindebitamento

L. n. 3/2012

Aggiornata al D.L. 193/2016

Relazione dell'avv. Elena Ceserani al Convegno  
della Camera Civile Alberto Tabanelli del  
30 Novembre 2017

## Le Crisi da Sovraindebitamento riguardano i seguenti soggetti:

- Consumatori/Famiglie
- Imprenditori/Imprese non fallibili
- Società agricole, Professionisti, Start-up innovative, Artigiani
- Ogni altro soggetto non ricompreso nell'art. 1 legge fallimentare (Imprenditore cessato da oltre 1 anno, eredi di imprenditori deceduti, onlus, ONG, associazioni professionali, artisti, associazioni, fondazioni, ecc. ad eccezione degli ENTI PUBBLICI).

Requisiti oggettivi (dimensionali) per assoggettabilità a fallimento (art. 1 l.f.) e concordato preventivo dei soggetti che dimostrino cumulativamente :

- Attivo patrimoniale annuo superiore a € 300.000 nei 3 esercizi precedenti
- Ricavi lordi annui superiori a € 200.000 nei 3 esercizi precedenti
- Ammontare di debiti anche non scaduti superiori a € 500.000
- Almeno € 30.000 di debiti scaduti risultanti da istruttoria prefallimentare (art. 15 l.f. condizione di procedibilità).

## La Definizione di Sovraindebitamento:

- la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte,
- o
- la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

L'art.6, co.2, lett. b  
definisce il consumatore:

Il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Le procedure previste sono tre:

- L'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE
- IL PIANO DEL CONSUMATORE
- LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Le prime due sono alternative tra loro, la terza può essere autonoma o successiva ad una delle prime due soluzioni.

## Gestore della Crisi

Avvocato o Commercialista  
formato e iscritto in apposito elenco del  
Ministero della Giustizia

## OCC

Organismo di Composizione della  
Crisi, pubblico o privato,  
iscritto in apposito elenco del  
Ministero della Giustizia

# Le fonti

- ▶ Legge n.3/2012 => struttura e requisiti soggettivi e oggettivi delle procedure di risoluzione della crisi
  - ▶ D.M. Giustizia n. 202/2014 => disciplina degli OCC e parametri di calcolo dei costi
  - ▶ D.D.L. n° 2681 (c.d. «Riforma Rordorf») pubblicato in Gazzetta Uff. il 30.10.17
- +
- ❖ D.L. 83/2015 conv. con l. 132/2015, art. 13/1 lett. a) => «spot» nel precetto
  - ❖ D.L. 193/2016 conv. con l. 225/2016, art. 6, co. 9 bis e 9 ter=> ammissione dei debiti alla definizione agevolata



# PIANO DEL CONSUMATORE

- E' riservata al consumatore (persona fisica che abbia contratto debiti esclusivamente per scopi estranei ad attività professionale => attenzione al fidejussore ed al debitore misto)
- Non richiede il consenso dei creditori, ma c'è un vaglio di meritevolezza.
- Interrompe esecuzioni individuali in corso per crediti aventi titolo e causa anteriore (salvo crediti alimentari).

Segue

## PIANO DEL CONSUMATORE

La RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA, redatta dal Gestore della Crisi, serve a fornire al giudice gli elementi per valutare la meritevolezza del consumatore che chiede l'omologa del piano (contrattare del fatto che i creditori qui subiscano l'omologa senza poter votare).

Piano ed accordo NON sono ammissibili quando il debitore:

- è soggetto a procedure concorsuali diverse (problema del socio indebitato di società di persone in bonis, astrattamente assoggettabile a fallimento in estensione ex artt.147-148 l.f.);
- ha già fatto ricorso a piano/accordo nei precedenti 5 anni (basta deposito domanda od occorre che la procedura si sia effettivamente aperta?);
- ha subito per cause a lui imputabili provvedimenti di revoca/risoluzione/cessazione degli effetti di piano/accordo;
- ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

## Esempio di un soggetto meritevole di accedere alle procedure di sovraindebitamento:

- ha contratto debiti e ha difficoltà ad onorarli per cause impreviste: diminuzioni di stipendio, malattia, infortunio o altri eventi ;
- ha contratto debiti proporzionati al proprio reddito;
- non ha una situazione critica in Banca Dati Crif e in CAI Centrale Allarme Banca d'Italia;
- non ha sottratto fraudolentemente patrimonio ai creditori.

## In particolare la relazione particolareggiata dovrà indicare:

- Cause dell'indebitamento;
- Diligenza del consumatore nell'assumere le obbligazioni;
- Ragioni dell'incapacità di onorare gli impegni;
- Resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni;
- Indicazione di eventuali atti del debitore impugnati dai creditori;
- Giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione presentata dal consumatore a corredo della proposta;
- Giudizio sulla probabile convenienza del piano rispetto alla liquidazione (richiesto perché qui i creditori non votano)

# ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE

E' la procedura ordinaria.

- Deve ottenere il consenso del 60% dei creditori chirografari (vale silenzio assenso).
- Deve assicurare il regolare pagamento di tutti i crediti impignorabili.
- Deve prevedere scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi.
- Interrompe esecuzioni individuali in corso per crediti aventi titolo e causa anteriore (salvo crediti alimentari).

## Segue ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE

- Deve indicare le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni;
- Deve assicurare ai creditori prelatizi un pagamento in misura non inferiore a quello realizzabile dalla liquidazione dei beni su cui insiste la prelazione;
- Deve prevedere il pagamento integrale, solo eventualmente dilazionato, dei tributi costituenti risorse U.E., IVA e ritenute.

## L'Art . 9 della L.3/2012 impone il deposito di:

- Una ricostruzione della posizione fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti;
- L'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- L'attestazione della fattibilità del piano;



- L'indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia e dell'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia;
- Le scritture contabili degli ultimi tre esercizi (ove il debitore svolga altresì attività d'impresa), corredate da attestazione di conformità all'originale;
- La relazione particolareggiata dell'OCC, a contenuto vincolato.

## Le FUNZIONI dell' OCC e dei Gestori della crisi sono:

- Assistere il debitore nell'elaborazione del piano di ristrutturazione;
  - Assistere il debitore nella formulazione della proposta ai creditori;
  - Verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta di accordo e nei documenti allegati;
  - Curare le comunicazioni con i creditori;
- Svolgere le formalità pubblicitarie;
- Svolgere le funzioni di liquidatore, se disposto dal Giudice;
  - Intervenire con ulteriori funzioni in fase di esecuzione del piano.

La procedura appare complicata e richiede un'attività istruttoria puntuale e corposa?

SI ma il debitore può addirittura ottenere di mantenere la prima casa e di mantenere una parte del reddito dell'attuale lavoro, per il sostentamento della propria famiglia, e ottenere l'esdebitazione per i crediti falciati dal piano.

# Procedimento da seguire:

Raccolta documenti e Predisposizione di una proposta

Compilazione del modello di Istanza di nomina del Gestore dell'OCC (*sito Ordine: pubblicata on line*).

Deposito dell'Istanza e della proposta allo Sportello OCC presso l'Ordine (*attivo il lunedì e venerdì dalle 9 alle 11 con pagamento contestuale o in giornata di euro 350,00 compresa Iva di spese di avvio della procedura, non ripetibili*).

La Referente Occ assegna l'istanza al Collegio in base a turnazione automatica (*non discrezionale*).

*Segue:*

Il Collegio dei Gestori esamina sommariamente la pratica ed effettua dichiarazione di imparzialità.

Tale dichiarazione viene comunicata al debitore (o al suo domiciliatario) via PEC e al Tribunale Civile di Bologna.

Il Collegio dei Gestori, in base alla documentazione prodotta e/o in base alla documentazione integrativa richiesta, redige preventivo secondo il D.M. 202/2014 e il Tariffario dell'OCC (*pubblicato sul sito dell'Ordine*), che viene inviato via PEC dall'OCC e deve essere accettato dal debitore.

# ESEMPIO DI UN ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE

Lavoratore autonomo, coniugato in separazione dei beni,

## Passivo

- Debito ipotecario € 50.000
- Prestiti chirografari bancari/finanziari € 300.000 (utilizzati per l'acquisto di 10 auto ) già azionati con procedura esecutiva immobiliare
- Altri debiti chirografi e professionisti € 100.000
- Nessun debito con l'Erario

## Attivo: prima casa e 10 auto

- Proposta di acquisto da parte della moglie del 50% della prima casa, per un corrispettivo pari al valore di perizia, tramite il quale viene soddisfatto il 100% del creditore ipotecario, oltre una percentuale dei chirografari
- Vendita delle auto, tranne quella per uso strumentale

# ESEMPIO DI UN PIANO DEL CONSUMATORE

## Impiegata

### Passivo

- Residuo debito ipotecario € 62.000 (dopo l'esecuzione immobiliare subita non per sua colpa)
- Reddito da lavoro attuale € 1500
- Proposta (non accettata dalla Banca su istanza del legale)
- alla Banca euro 15.0000, con una rata iniziale di 5.000.



# ESEMPIO DI PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE

Libero Professionista, coniugato in separazione dei beni

## Passivo

- Residuo debiti ipotecari € 628.000
- Debiti Erariali € 125.000
- Debiti Chirografari € 210.000

**Totale debiti € 963.000**

Con Procedura esecutiva immobiliare in corso su 6 lotti immobiliari:


- il primo lotto di piena proprietà già venduto e realizzato attivo per € 87.000
- per gli altri immobili è intestatario solo di quote.

## Proposta di pagamento

- € 87.000 già realizzati oltre a
  - € 360.000 versati dalla moglie per  
l'acquisto delle quote dei beni pignorati
- Totale offerta € 447.000**

# Buonasera a tutti

AVV. ELENA CESERANI



Avv. Elena Ceserani  
Via Santo Stefano, 29  
Bologna 051.271616